



№ 9752-18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

Dott. ENRICO MANZON

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

ICI IMU  
ACCERTAMENTO  
Motivazione  
semplificata

Ud. 20/02/2018 - CC

R.G.N. 10444/2017

Cea. 9752

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10444-2017 proposto da:

, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO  
PACINOTTI 5/D, presso lo studio dell'avvocato MARIA  
CHIEFARI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BISI;

- *ricorrente* -

*contro*

COMUNE, in persona del Sindaco  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE  
GIANTURCO 11, presso lo studio dell'avvocato RITA  
COLLELUORI, rappresentato e difeso dall'avvocato CHRISTIAN  
GIANGRANDE;

- *controricorrente* -

*Luca Solaini*

1852  
18

avverso la sentenza n. 2639/10/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 10444/17**

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l'ente impositore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, in tema di ICI per il periodo 2005-2010, riferita ad alcuni immobili aventi destinazione rurale, di proprietà della stessa.

Con un primo articolato motivo, la società denuncia la violazione dell'art. 2 comma 5-ter del D.L. n. 102/13, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/13, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello non avevano riconosciuto l'efficacia retroattiva quinquennale della domanda presentata, ex art. 7 comma 2 bis del D.L. n. 70/11 e successive modifiche e proroghe, in data 30.9.2011, volta al riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili oggetto di controversia, al fine di godere dell'esenzione ICI prevista.

Con un secondo motivo, la società deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, dell'art. 1 comma 161 della legge n. 296/06, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto che per l'annualità 2005, l'ente impositore non fosse decaduto dalla potestà impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è fondato.

Va in primo luogo, qui ribadito l'orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, largamente prevalente, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 ) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14 ) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; - allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con

*Luca Solaini*

l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 , e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".

Tuttavia, vanno evidenziati, quale *ius superveniens*, i seguenti disposti che hanno incidenza per l'esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 , che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità"; 4) dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124 , all'art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

*Amorini*

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Nel caso di specie, risulta che la cooperativa agricola avesse usufruito dell'opportunità di legge, presentando in data 30 settembre 2011 la relativa domanda, corredata di autocertificazione; con conseguente effetto retroattivo per gli anni d'imposizione ad eccezione del 2005, anch'esso oggetto del presente giudizio, ma non coperto dall'efficacia retroattiva quinquennale, della domanda di variazione catastale.

Il secondo motivo è, invece, infondato, in quanto, trattandosi di un'omessa dichiarazione relativa all'anno 2005, la scadenza dell'obbligo di dichiarazione scadeva entro il 31.7.2006, pertanto, ex art. 1 comma 161 della legge n. 296/06, l'avviso di accertamento notificato il 22.12.11 era, senz'altro tempestivo.

Inoltre, va disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'ente impositore in memoria, e relativo ad annualità precedenti, in quanto, tale giudicato si è formato sulla base di un quadro giuridico e fattuale diverso rispetto a quello oggetto di controversia e, quindi, è inopponibile (Cass. nn. 20229/11, 6953/15).

Infine, da quanto appare emergere dal contenuto della sentenza (terz'ultima pagina), dalla lettura della visura storica, la "messa in atti" del requisito della ruralità è del 6.10.2011.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi la "messa in atti" della domanda di variazione catastale, al fine della verifica del corretto espletamento della procedura, per beneficiare dell'esenzione di cui al D.L. n. 70/11.

**P.Q.M.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo.


Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 20.2.2018

Il Presidente  
Dott. Ettore Cirillo

*Peru Soler*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi  
Ric. 2017 n. 10444 sez. MT - ud. 20-02-2018  
-4-



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, ..... 19 APR. 2018 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi